

	OGGETTO: PARERE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.
--	---

L'Organo di Revisione

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D. Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: "Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D. Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;
- la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 ha approvato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;
- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2021;

Considerato che

- a seguito della ricognizione effettuata l'Ente si esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute, confermando pertanto quanto già deliberato in sede di ricognizione delle partecipate al 31/12/2020, delibera alla quale si rimanda per i relativi allegati e relazioni di dettaglio;

Visto

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 247/2000

Esprime Parere Favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione–ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare** alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Milano, lì 5 Dicembre 2022

Il Revisore dei conti

Dott. Jacopo Nardini